



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO
ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI
VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI**

**Approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 15 del 04-06-2024**

1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento definisce le modalità per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada così come definita dall'art. 2 comma 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
2. Sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento i soggetti che esercitano l'attività di trasportatore su strada esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.5 tonnellate ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 161/2005.

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

L'idoneità professionale di cui al presente Regolamento si consegue previo superamento di un esame di abilitazione, articolato in prove, che si svolge con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

Possono partecipare all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale i soggetti che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano raggiunto la maggiore età;
- abbiano la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE, o siano cittadini extracomunitari muniti di regolare autorizzazione al soggiorno nel territorio italiano in conformità al D. Lgs. n. 286/98 o altra condizione ad essa equiparata;
- abbiano la residenza anagrafica nella Provincia di Campobasso, ovvero l'iscrizione anagrafica degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale così come definita dall'art. 1, co 4, del D. Lgs. n. 395/2000;
- abbiano assolto all'obbligo scolastico;
- abbiano superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano frequentato uno specifico corso di formazione preliminare presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- non siano inabilitati;
- non siano interdetti giudizialmente;
- non siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011;
- (solo per i candidati all'esame integrativo di cui al successivo art. 4): siano in possesso di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi o di viaggiatori in ambito esclusivamente nazionale.

Non sono ammessi i candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Campobasso il solo domicilio. Qualora non siano previste sedute d'esame nella Provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame presso la Provincia di Campobasso, diversa da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata ai sensi del comma 6 art. 8 del D. Lgs. n. 395/2000.

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Coloro che intendono conseguire le idoneità previste dal presente Regolamento devono presentare apposita domanda di partecipazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo il modello fornito.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - **attestazione del pagamento** dei diritti di segreteria, che in nessun caso verranno rimborsati. La somma da versare per i diritti di segreteria è stabilita con decreto del Presidente della Provincia;
 - **copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento** in corso di validità;
 - **marca da bollo del valore corrente**, debitamente annullata, da apporre direttamente sulla domanda di partecipazione;
 - **copia del titolo di studio**. I titoli di studio conseguiti presso un paese extra UE devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana o da rappresentanza diplomatica competente. Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso un paese membro dell'Unione Europea è necessario produrre documentazione attestante l'equiparazione degli stessi ad analoghi titoli conseguiti in Italia;
 - qualora non in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, **attestato di frequenza al corso di preparazione all'esame**. Se il candidato non è in possesso di tale attestato sarà ammesso alle prove con riserva e dovrà produrre la certificazione dell'organismo autorizzato di cui all'art. 8,

comma 6, del D. Lgs. n. 395/2000 che attesti gli estremi dell'atto ministeriale di autorizzazione a tenere lo specifico corso cui il candidato ha partecipato, la compiuta e regolare frequenza del corso (specificando se merci o passeggeri, nazionale e internazionale o solo internazionale), di aver richiesto per l'interessato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'autorizzazione al rilascio dell'attestato di frequenza; in caso di superamento dell'esame, l'attestato di idoneità professionale verrà rilasciato solo previa presentazione dell'attestato di frequenza al corso di preparazione;

- per i cittadini extracomunitari, **documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia;**
 - per i soggetti che intendono sostenere l'esame integrativo, **attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione su strada in ambito nazionale.**
3. La domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
- **Presentazione da parte dell'interessato direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia di Campobasso.** In tal caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa in presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un documento di identità in corso di validità. Si precisa che l'Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande;
 - **Trasmissione mediante raccomandata A/R** indirizzata alla Provincia di Campobasso 1° Settore – 1° Servizio – Trasporti, via Roma, n. 47, 86100, Campobasso. Sul retro della busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: *"Contiene domanda di partecipazione all'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di viaggiatori su strada"*. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro datario apposto dall'Ufficio postale accettante;
 - **Trasmissione a mezzo PEC** all'indirizzo provincia.campobasso@legalmail.it. Nell'oggetto dell'e-mail dovrà essere riportata la dicitura: *"Esame per idoneità professionale conto terzi merci e viaggiatori"*. Se il titolare della PEC è persona diversa rispetto al soggetto interessato alla presentazione della domanda è necessario allegare dichiarazione dove si elegge come proprio recapito PEC quello del mittente.
4. La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni.
5. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Campobasso effettuerà controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame. Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti.
6. La domanda di partecipazione vale per una sola sessione: in caso di mancata presentazione all'esame occorrerà produrre nuova istanza secondo quanto stabilito nei commi precedenti. Tale fatto non comporterà la restituzione dei diritti di segreteria versati per la partecipazione all'esame.
7. Nella domanda il candidato deve specificare se intende sostenere l'esame completo oppure quello integrativo come precisato all'art. 4.
8. La regolarità delle domande pervenute sarà valutata dal Servizio Trasporti della Provincia di Campobasso e, in caso di documentazione insufficiente, l'Ente può disporre l'integrazione delle stesse attraverso apposita richiesta effettuata ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., determinando altresì la data entro cui far pervenire la documentazione mancante, pena la non ammissione all'esame. Non è comunque sanabile e comporta l'automatica esclusione dalla sessione d'esame, l'omissione nella domanda di dati essenziali necessari a identificare e/o a rintracciare l'interessato non altrimenti desumibili nel contesto/allegati della domanda stessa.
9. I termini per la presentazione delle domande di ammissione vengono definiti mediante bando pubblico contenente tutti gli elementi utili allo svolgimento del procedimento. Tale bando verrà pubblicato sull'Albo pretorio della Provincia di Campobasso.

4. SESSIONE D'ESAME

1. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e richiamate al successivo art. 5 ed è accertato con il superamento delle prove d'esame di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291/2011 sono definite le seguenti tipologie di esame:
 - a. **esame completo (NAZIONALE ED INTERNAZIONALE)**, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale;

- b. **esame integrativo (INTERNAZIONALE)**, per i possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale che intendano conseguire l'idoneità professionale anche per il trasporto internazionale.
3. Le sessioni d'esame sono, di norma, due e si svolgono con cadenza semestrale, indicativamente nei mesi di aprile ed ottobre. Qualora il numero delle domande della prima sessione utile sia inferiore a 5 (cinque) si procederà allo svolgimento di un'unica sessione.
 4. Tutti i candidati ammessi alla sessione d'esame saranno convocati, almeno 20 giorni prima della data fissata per la stessa, tramite posta elettronica certificata o pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente con valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i candidati interessati.
 5. Nella convocazione sarà data comunicazione della sede, della data e dell'orario delle prove.
 6. I candidati convocati dovranno presentarsi nel luogo, nella data e nell'ora indicati muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
 7. La mancata presentazione alla prova d'esame è considerata rinuncia alla prova stessa.
 8. Se, per sopraggiunte ragioni di necessità, la sede e/o la data e/o l'orario degli esami subissero cambiamenti verrà data notizia ai candidati tramite posta elettronica certificata o pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente con valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i soggetti interessati.
 9. Ai candidati esclusi verranno comunicati, tramite posta elettronica certificata, i motivi della mancata ammissione.

5. MATERIE D'ESAME

Le prove per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci e trasportatore di viaggiatori in campo nazionale e internazionale vertono sulle materie elencate nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1071/2009 concernenti:

- A) ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE;
- B) ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE;
- C) ELEMENTI DI DIRITTO SOCIALE;
- D) ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO;
- E) GESTIONE COMMERCIALE E FINANZIARIA DELL'IMPRESA;
- F) ACCESSO AL MERCATO;
- G) NORME TECNICHE E GESTIONE TECNICA;
- H) SICUREZZA STRADALE.

6. SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME

1. L'esame completo (NAZIONALE ED INTERNAZIONALE) consta di due prove scritte aventi le caratteristiche previste ai successivi punti a) e b) del comma 2.
2. Le prove sono prodotte dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 7 e sono articolate come descritto di seguito:

a) **Prima prova scritta:** 60 domande scritte a scelta multipla con quattro opzioni di risposta.

I 60 quiz verteranno sulle materie d'esame elencate all'art. 5) che precede e saranno suddivisi come segue:

- 20 quesiti per la materia del Diritto equamente distribuiti tra Diritto Civile, Diritto commerciale, Diritto tributario e Diritto sociale;
- 10 quesiti per la materia di Gestione commerciale e Finanziaria dell'Impresa;
- 10 quesiti per la materia di Accesso al mercato;
- 10 quesiti per la materia di Norme tecniche e di Gestione tecnica;
- 10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale.

Il tempo a disposizione per l'espletamento della prova è di 2 ore.

Il punteggio massimo attribuibile è di 60 punti.

La prova sarà ritenuta superata con punteggio minimo di 30 punti, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, salvo i casi della prova integrativa d'esame relativa ai possessori del requisito d'idoneità per il solo trasporto nazionale finalizzata a conseguire l'idoneità per il trasporto nazionale e internazionale e della prova di controllo di cui al comma 4 in cui il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti a prescindere dalla materia;

- b) **Seconda prova scritta** consistente in una esercitazione su di un caso pratico contenente 4 domande.

Il tempo a disposizione per l'espletamento della prova è di 2 ore.

Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti.

La prova si intenderà superata con punteggio minimo di 16 punti, rispondendo in modo sufficientemente corretto ad almeno 2 problematiche su 4, raggiungendo un punteggio minimo di 6/10.

L'esame è superato, e quindi si ottiene l'idoneità professionale, se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi rispettivamente previsti per la prima e la seconda prova sopra indicate è di almeno 60 punti.

A cura della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 2, lettera a) e per la prova di cui al comma 2 lettera b).

3. L'esame integrativo (INTERNAZIONALE) è articolato nelle medesime due prove. Per i 60 quesiti della prima prova si prescinde dalla ripartizione per materie di cui al comma 2. L'esercitazione, invece, sarà contenuta esclusivamente nell'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale.
4. Per coloro che provino di avere maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni, svolgendo funzioni direzionali dell'attività nell'interesse di una o più imprese di trasporti stabilite nell'Unione Europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo e aventi i requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 395/2000, le quali regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 395/2000, è consentito sostenere un **esame di controllo** semplificato consistente nella sola prova scritta di cui al comma 2 lettera a). Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:
 - a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
 - b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione d'esame è nominata con decreto del Presidente della Provincia di Campobasso.
2. È composta dai seguenti membri:
 - il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Campobasso in qualità di Presidente;
 - un esperto nelle materie d'esame in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti designato dall'Ufficio Motorizzazione Civile Sezione di Campobasso;
 - un esperto nelle materie d'esame designato dalla Regione Molise IV Dipartimento Governo del Territorio Servizio Mobilità.
3. Il competente Dirigente della Provincia di Campobasso, che presiede la commissione, assicura le funzioni di segreteria individuando un dipendente dell'Ufficio Trasporti dell'Ente che funge da segretario;
4. Per ogni membro di cui sopra viene nominato un supplente che partecipa alle sessioni d'esame solo in caso di assenza o impedimento del titolare.
5. Il componente effettivo della Commissione che per qualsiasi motivo non possa partecipare a una seduta d'esame ha l'obbligo di avvisare il proprio membro supplente e di informare contemporaneamente la segreteria dell'Ufficio Trasporti della Provincia di Campobasso della sua sostituzione o dell'eventuale impossibilità di entrambi i membri di presenziare alla seduta.
6. La Commissione d'esame ha una durata di tre anni dall'atto della nomina. Alla scadenza del mandato i componenti restano in carica fino a che non si sia provveduto all'insediamento della nuova Commissione. I componenti della Commissione possono essere riconfermati per più mandati consecutivi e possono essere sostituiti nel corso del mandato su richiesta della Provincia di Campobasso o degli enti che rappresentano.
7. La Provincia provvede alla corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della Commissione intervenuti per lo svolgimento di ogni sessione d'esame, siano essi effettivi o supplenti, nella misura stabilita con decreto del Presidente della Provincia e aggiornata annualmente.
5. La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente che ne fissa l'ordine del giorno ed è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati.
6. Qualora il Presidente della Commissione sia impossibilitato a presenziare per cause sopravvenute, la seduta è rinviata.
7. Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la validità della formazione della Commissione stessa e si accerta dell'identificazione dei candidati.

8. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice e il segretario prendono visione dei nominativi dei candidati all'esame al fine della di verificare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. Il Presidente informa, altresì, che in caso di sopravvenuta conoscenza nel corso dei lavori della Commissione, da parte di ogni componente, di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento o incompatibilità, lo stesso deve immediatamente darne comunicazione al Presidente, cessando contestualmente dall'incarico.
9. Al fine di dare compimento a quanto disposto al precedente comma, ogni componente della Commissione esaminatrice dovrà produrre idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale attesterà che non sussistono situazioni di incompatibilità con l'incarico di componente della Commissione esaminatrice per gli esami di idoneità professionale di cui al presente Regolamento e di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
10. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione e prima dell'inizio delle prove, predetermina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame.
11. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione esaminatrice può determinare criteri e modalità operative di svolgimento delle prove con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
12. Delle riunioni della Commissione esaminatrice e delle prove d'esame si dà atto in apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti, dal Presidente e dal segretario.

8. RILASCIO ATTESTATO

1. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei soli candidati risultati idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Campobasso.
2. L'elenco degli idonei rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento e sarà pubblicato nell'albo pretorio della Provincia.
3. Sulla base dell'elenco degli idonei, il competente Ufficio della Provincia di Campobasso provvede al rilascio dell'attestato di idoneità redatto secondo il modello e con le caratteristiche previsti dell'allegato III al Regolamento (CE) n. 1071/2009.
4. L'attestato certifica l'abilitazione professionale conseguita ai sensi del presente Regolamento.
5. Al superamento dell'esame relativo al solo ambito internazionale, si provvede al rilascio del nuovo attestato completo, previo ritiro dell'attestato limitato ai trasporti nazionali.
6. Al fine del rilascio del certificato l'interessato dovrà produrre una marca da bollo ad uso amministrativo del valore corrente come previsto dal D.P.R. n. 642/1972.
7. In caso di smarrimento, deterioramento, furto, etc. il Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Campobasso provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati secondo le procedure previste.

9. MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ

1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di 3 mesi dalla prima.
2. I candidati che non abbiano superato l'esame anche alla seconda prova non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di 6 mesi dall'ultima prova sostenuta.
3. Ai fini del riconoscimento del requisito di cui ai commi 1 o 2 deve essere presentata una nuova domanda e viene fatta salva la documentazione già prodotta della quale dovrà essere obbligatoriamente attestata l'attuale veridicità delle dichiarazioni rese nella prima istanza.

10. ELENCO PROVINCIALE

I soggetti che conseguono l'abilitazione ai sensi del presente Regolamento saranno inseriti all'interno di un apposito elenco Provinciale, periodicamente aggiornato.

11. ACCESSO AGLI ATTI

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti con le modalità previste dalla normativa vigente.

12. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa specifica in materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di successive vincolanti norme europee, statali, regionali o statutarie.
3. Nei casi di cui al comma 2, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

13. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di sua approvazione ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Campobasso.
2. Il "Regolamento per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada" approvato dal Consiglio Provinciale in data 19 gennaio 2006 con deliberazione n. 5/10 è da intendersi abrogato.